

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° dicembre 2010;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Edenred Italia S.r.l., pervenuta in data 5 ottobre 2010;

VISTA la richiesta di informazioni, con relativa interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D.P.R. n. 217/98, inviata a Edenred Italia S.r.l. in data 29 ottobre 2010;

VISTA la risposta alla richiesta di informazioni, pervenuta in data 5 novembre 2010 e successivamente integrata in data 17 novembre 2010;

VISTE le osservazioni inviate dalla società Qui! Group S.p.A., in data 19 novembre e successive integrazioni, in merito agli effetti dell'operazione;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Edenred Italia S.r.l. (di seguito, Edenred), i cui principali marchi sono Ticket Restaurant e City Time, è attiva in Italia nella gestione di servizi sostitutivi di mensa mediante l'emissione di buoni pasto, attività che costituisce il *core*

business della società.

Edenred fornisce inoltre alcuni ulteriori servizi in ambito sociale e di incentivazione aziendale. Si tratta, in particolare, di *voucher* che consentono ai titolari di fruire di servizi e/o acquistare prodotti diversi dai pasti (c.d. “*voucher sociali*”).

Edenred è parte del Gruppo Edenred¹, attivo a livello globale (con una presenza in oltre 40 Paesi) nel settore dei prodotti e servizi prepagati per dipendenti pubblici e privati (“*meal and food vouchers*” e “*non food benefits*”), dell’organizzazione e distribuzione di servizi sociali per conto di amministrazioni pubbliche (“*public benefit programs*”), nonché nei servizi di controllo delle spese e di incentivazione aziendale (“*expense management*” e “*incentives and rewards*”).

Al riguardo, appare opportuno precisare che il gruppo Edenred si è formato nel contesto della recente riorganizzazione delle attività del Gruppo ACCOR nei settori alberghiero e dei servizi.

Tale riorganizzazione ha previsto la separazione dei due principali rami di attività del Gruppo: in particolare, le attività nel settore alberghiero sono rimaste in capo ad Accor S.A., mentre le attività nel settore dei servizi (fra cui principalmente quelle relative ai buoni pasto) sono state conferite alla nuova entità (Edenred S.A.), unitamente alle partecipazioni nelle varie controllate attive in tale settore (fra cui anche Edenred).

Nel corso del 2009 il Gruppo Edenred ha realizzato un fatturato di circa 902 milioni di euro; a livello nazionale, il fatturato realizzato è stato pari a [1-2]² miliardi di euro³.

Ristochef S.p.A. (di seguito Ristochef) è una società attiva, esclusivamente in Italia, nella gestione di servizi sostitutivi di mensa mediante l’emissione di buoni pasto, sia in formato cartaceo che elettronico, nonché di altri titoli

¹ In particolare, il capitale sociale di Edenred è detenuto da altre tre società operative del gruppo (Edenred Belgium S.A. con il 45%, Accor Services France S.a.s., con il 42% ed Accor Servicios Empresariales S.A. con l’11%), tutte soggette al controllo della holding Edenred S.A. (già New Service Holding S.A.) che detiene la quasi totalità del capitale sociale delle stesse società. Edenred è dunque controllata in ultima istanza da Edenred S.A., società di diritto francese a capo del gruppo Edenred, quotata presso il NYSE Euronext di Parigi.

² Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

³ La differenza nei valori fra il fatturato realizzato in Italia e quello complessivo (inferiore) è dovuta al fatto che i criteri di contabilizzazione ai fini del consolidamento per la capogruppo francese sono diversi da quelli in uso a livello nazionale.

di legittimazione che consentono ai titolari di ottenere servizi in ambito sociale e sanitario.

Ristochef è attualmente soggetta al controllo esclusivo del gruppo Elixor, la quale ne detiene l'intero capitale sociale tramite la società Avenance Italia S.p.A..

Nel corso del 2009 Ristochef ha realizzato un fatturato di circa [47-100] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di Edenred, del controllo esclusivo di Ristochef, tramite l'acquisto dell'intero capitale sociale della stessa attualmente detenuto da Avenance Italia S.p.A..

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione è stato superiore a 47 milioni di euro.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

Sotto il profilo merceologico, la concentrazione in esame riguarda il settore dei servizi sostitutivi di mensa mediante emissione di buoni pasto. Il buono pasto è utilizzato dalle aziende e dalle pubbliche amministrazioni (di seguito, anche i

committenti) che non vogliono o non possono dotarsi di una mensa interna e che offrono ai loro dipendenti i suddetti buoni in sostituzione del servizio di mensa. A tal fine i committenti stipulano con le imprese che organizzano e gestiscono i servizi sostitutivi di mensa contratti di fornitura di buoni pasto che devono essere utilizzati dai loro dipendenti presso gli esercizi convenzionati.

Nei precedenti casi di concentrazione l'Autorità ha ritenuto che tale mercato potesse ricomprendere sia la domanda proveniente dalle pubbliche amministrazioni, sia la domanda privata⁴.

In tal senso, infatti, si rileva come, a prescindere dalle caratteristiche della clientela (pubblico o privato, grandi o piccoli utilizzatori), si presentassero come identiche le modalità di acquisizione del servizio, ossia le convenzioni con i ristoratori, così come le modalità di prestazione del servizio stesso. Unica è inoltre la rete di convenzionamento di ciascuna società emittente e gli esercizi convenzionati accettano indifferentemente i buoni pasto tanto dei lavoratori privati che dei pubblici dipendenti.

In merito alle modalità di affidamento di tali servizi da parte dei committenti, sia le pubbliche amministrazioni sia le aziende private di qualche rilievo organizzano procedure concorsuali o altre forme di confronto competitivo per selezionare i migliori fornitori sia dal punto di vista economico che tecnologico. Di fatto, per affidare i servizi in questione tutti i maggiori clienti privati ricorrono a gare le cui modalità di svolgimento sono analoghe alle procedure ad evidenza pubblica.

Dal punto di vista dell'offerta, l'attività principale svolta dalle imprese che operano in questo mercato riguarda la promozione dell'utilizzo dei buoni pasto e la vendita degli stessi ai soggetti che offrono il servizio di sostituzione mensa ai propri dipendenti; a ciò si accompagna l'attività di convenzionamento degli esercizi che forniscono il servizio sostitutivo di mensa. Vi sono poi altre funzioni, finalizzate allo svolgimento dell'attività principale, che riguardano la produzione dei buoni e la gestione degli stessi a seguito del loro utilizzo.

Le eventuali differenze nella prestazione del servizio che potrebbero derivare dalla diversa tipologia di clientela (pubblica o privata) in termini di specifiche caratteristiche della domanda richiedono di essere analizzate nell'ambito di una verifica istruttoria.

Quanto all'estensione geografica del mercato in questione, anche alla luce del

⁴ Cfr., da ultimo, caso C10659 - *ACCOR SERVICES ITALIA/E-LUNCH*, in Boll. n. 28/10.

fatto che le gare organizzate dai committenti sono per lo più su base nazionale, sovra-regionale o regionale, l’Autorità ha finora ritenuto che il mercato in questione abbia dimensione nazionale⁵.

Le eventuali omogeneità delle condizioni concorrenziali all’interno di specifiche aree geografiche, tali da determinare la necessità dell’individuazione di una più ristretta estensione geografica del mercato, rispetto a quella corrispondente con l’intero territorio nazionale, richiedono di essere verificate nell’ambito di un procedimento istruttorio.

Nel 2009, il valore totale delle vendite nel mercato della fornitura di buoni pasto a clienti pubblici e privati in Italia risulta pari a circa [2-3] miliardi di euro⁶.

In tale contesto, la domanda di buoni pasto espressa dalla Pubblica Amministrazione rappresenta circa il 33% del totale⁷, mentre quella proveniente dai grandi utilizzatori privati (con un numero di dipendenti superiore a 100) che utilizzano procedure competitive si assesta intorno al 45%, potendosi pertanto ritenere che l’80% circa della domanda complessiva di buoni pasto in Italia viene soddisfatta ad esito di procedure competitive⁸.

La tabella seguente riporta le quote di mercato dei principali operatori a partire dal 2006:

Tabella 1

	2006	2007	2008	2009
Edenred	[35-40%]	[40-45%]	[40-45%]	[40-45%]
Qui ! Group	[5-10%]	[10-15%]	[10-15%]	[10-15%]
Day Ristoservice	[5-10%]	[10-15%]	[10-15%]	[10-15%]
Sodexho Pass	[10-15%]	[10-15%]	[10-15%]	[5-10%]
Pellegrini	[5-10%]	[5-10%]	[5-10%]	[1-5%]
Compass	[5-10%]	n.d.	[5-10%]	[1-5%]
Ristochef	[5-10%]	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
Repas Lunch Coupon	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
Coop. italiana di ristorazione	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]	[1-5%]
Altri	[5-10%]	n.d.	[1-5%]	[1-5%]

Come si può osservare dalla precedente tabella, ottenuta sulla base di dati forniti dalla parte comunicante, Edenred è il primo operatore di mercato con una posizione di mercato tre volte maggiore rispetto al suo più prossimo

⁵ Cfr. caso C10659 cit..

⁶ Dato fornito dalla parte comunicante.

⁷ Dato fornito dalla parte comunicante.

⁸ La parte residuale della domanda, rappresentata da privati di minore entità, procede a contrattazione diretta con il proprio fornitore di fiducia.

concorrente, Qui! Group.

La concentrazione in esame, pertanto, è destinata ad avere effetti di rilievo nel mercato della fornitura dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto, atteso che ad esito della medesima Edenred, che già risulta il principale operatore del mercato, rafforzerà ulteriormente la propria posizione, raggiungendo una quota pari al [45-50%].

Oltre alla consistenza della quota di mercato già detenuta da Edenred, destinata a rafforzarsi ulteriormente ad esito dell'operazione, deve essere presa in considerazione la tendenza crescente nel corso degli ultimi quattro anni della posizione della società acquirente, all'interno di un mercato estremamente concentrato nel quale i primi tre operatori detengono congiuntamente il 70% circa dell'intero mercato.

Sulla base di tali elementi, l'operazione in esame appare idonea a costituire o rafforzare la posizione dominante di Edenred nel mercato della fornitura di servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto.

Allo stato, pertanto, l'operazione comunicata appare suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli per la concorrenza, riducendo la già modesta tensione concorrenziale del mercato, potendosi ritenere che ad esito della medesima operazione si possa determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da poter ridurre in maniera sostanziale e durevole la concorrenza.

L'eventuale rafforzamento della posizione dominante potrebbe altresì produrre effetti nei rapporti di convenzionamento con gli esercenti, in termini di peggioramento complessivo delle condizioni economiche e/o contrattuali di questi ultimi.

Da ultimo va rilevato che in merito all'operazione in esame sono pervenute alcune osservazioni critiche da parte di un operatore di mercato, il quale ha evidenziato le sue preoccupazioni in merito alla posizione di assoluto rilievo che verrebbe a detenere Edenred, su di un mercato già estremamente concentrato, a seguito dell'acquisizione di Ristochef. Inoltre, il medesimo operatore ha osservato che laddove si considerasse un'estensione geografica del mercato più limitata, valutando l'impatto dell'operazione su base regionale o per macro-regioni, a seguito dell'operazione Edenred verrebbe a detenere una posizione di assoluto rilievo nel Nord Italia, dove è principalmente attiva Ristochef.

Nel merito si osserva che, come detto sopra, eventuali omogeneità nelle

dinamiche competitive all'interno di ambiti territoriali più ristretti, rispetto all'intero territorio nazionale, richiedono di essere verificate nell'ambito di un procedimento istruttorio.

Infine, è stato da ultimo osservato che, a seguito dell'operazione, Edenred verrebbe a detenere anche *“tutto il mercato nazionale dei voucher sociali”*.

Sul punto si osserva che i voucher sociali sono prodotti diversi rispetto ai buoni pasto, essendo dei titoli per l'acquisto di articoli per la scuola a sostegno delle fasce deboli della popolazione. Appare pertanto necessario accertare se i voucher sociali rappresentino un distinto mercato del prodotto interessato dalla presente operazione in merito al quale eventualmente valutare l'impatto dell'operazione medesima.

Sulla base delle informazioni agli atti, infatti, risulta che allo stato gli unici due operatori che abbiano preso parte alle prime gare relative all'affidamento di voucher sociali siano Edenred e Ristochef.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame sia suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Edenred Italia S.r.l. e Ristochef S.p.A.;

b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, ovvero da persone da esse delegate, del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione “Industria e Servizi” della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio Asaro;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione “Industria e Servizi” della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di delibera del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà